



Newsletter n. 1/2019

***Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo***  
***Novità della legge di bilancio per il 2019***

La legge di Bilancio per il 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145) interviene nuovamente sulla disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, di cui al D.L. 145/2013.

Si tratta di interventi volti perlopiù a comprimere l'agevolazione: da un lato, infatti, si riduce il tetto annuale massimo della stessa, che passa da 20 a 10 milioni di Euro; dall'altro – ed è questione che impatterà sulle scelte aziendali e sulle dinamiche degli investimenti – i rapporti con fornitori terzi, che non siano alle dipendenze del beneficiario del credito, saranno agevolabili al 25%, non più al 50%.

Tale ultima percentuale – che costituiva l'unica aliquota per il 2018 – si continuerà ad applicare ai costi di ricerca e sviluppo collegati al personale dipendente, nonché ai contratti di collaborazione sottoscritti con Università, start-up innovative e PMI Innovative.

Sarà dunque più conveniente investire in attività interne all'azienda o, in caso di esternalizzazione, rivolgersi a fornitori "qualificati", piuttosto che ad un "qualsiasi" collaboratore esterno.

È invece da considerare con favore la possibilità di rendere agevolabili ai fini del credito d'imposta anche i materiali impiegati in attività di ricerca e sviluppo, seppur nei limiti del 25% della spesa: il novellato art. 6, co. d), introduce tra i costi ammissibili quelli per materiali e forniture "*direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota*".

Sotto il profilo procedimentale, infine, la Finanziaria 2019 introduce l'obbligo di doppia firma sulla relazione tecnica, che dovrà essere sottoscritta sia dal legale rappresentante, sia – ed è questa la novità – dal "*responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo*".

STUDI  
COLLEGATI  
LINKED LAW  
FIRMS

ARGENTINA  
*Buenos Aires*  
*Cordoba*  
*Mendoza*  
*Rosario*  
*Salta*

AUSTRIA  
*Wien*

BRAZIL  
*São Paulo*  
*Rio de Janeiro*

CHILE  
*Santiago de Chile*

CHINA  
*Beijing*  
*Shanghai*

COLOMBIA  
*Bogotá*

CZECH  
REPUBLIC  
*Prague*

ECUADOR  
*Quito*

GREECE  
*Athens*

INDIA  
*Mumbai*  
*New Delhi*

IRELAND

MÉJICO  
*Ciudad de Méjico*

PANAMA  
*Ciudad de Panama*

PERÙ  
*Lima*

POLAND  
*Warszawa*

UNITED  
KINGDOM  
*London*

SWITZERLAND  
*Bern*  
*Zurich*

UKRAINA

URUGUAY  
*Montevideo*

VENEZUELA  
*Caracas*



Ciò imporrà un maggior controllo – ed una conseguente responsabilizzazione – delle diverse funzioni aziendali.

Con le recenti modifiche, ci troviamo di fronte ad una disciplina normativa complessa e frastagliata, che ha conosciuto numerosi cambiamenti dal 2015 (data di effettiva entrata in vigore del “nuovo” credito di imposta) ad oggi. Particolare attenzione dovrà riporsi, poi, nel calcolo della media del triennio 2012-2014, poiché, a seconda degli anni cui si riferisce il credito, molteplici sono le voci di costo ammissibili e varie le aliquote di agevolazione.

V'è d'augurarsi, *de iure condendo*, modifiche normative sul piano procedimentale e sanzionatorio: 1. l'atto di recupero del credito è strumento troppo rigido (ad esempio, non ammette l'accertamento con adesione)

2. le sanzioni connesse all'indebita fruizione del credito – sia amministrative, sia penali – sono tra le più severe dell'intero sistema tributario e, soprattutto, non ammettono una proporzionata gradazione della pena a seconda del comportamento concretamente adottato (e delle dimensioni dell'impresa verificata, circostanza non certo irrilevante).

*a cura di*  
*Stefano Artuso*